



COMUNE DI SAN GIOVANNI INCARICO

PROVINCIA DI FROSINONE

www.comunesangiiovanniincarico.fr.it

Piazza Umberto I, n. 15 – 03028 San Giovanni Incarico (FR) – Tel. 0776.549801 - Fax 0776.547060 - P. Iva 00282020601

Ordinanza n°. 17 del 02.05.2020

OGGETTO: DIVIETO DI ATTIVITA' SPORTIVA E MOTORIA SUL TERRITORIO COMUNALE PER I NON RESIDENTI

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legge 23/02/2020 n°. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e il DPCM del 23/02/2020 “disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n° 6;

VISTI i successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020, 08.03.2020, 09.03.2020, 11.03.2020, 22.03.2020;

VISTO il DPCM del 26 aprile 2020;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 1, lettera d, che riporta “è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il Sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera”;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 1, lettera f, che riporta “non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività”;

PRESO ATTO che tali attività possono essere svolte non più con distanza limitata dalla propria abitazione, ma finanche in comune diverso da quello di residenza;

CONSIDERATO che nel comune di San Giovanni Incarico vi sono luoghi, contrada San Cataldo e strada Madonna della Guardia, che abitualmente sono frequentati da cittadini praticanti sport in generale, e si prestano molto bene allo svolgimento di queste attività, nonché luoghi di pellegrinaggio religioso verso il santuario della Madonna della Guardia, che registra, specialmente nel mese di maggio, un numero elevato di fedeli che salgono al monte a piedi, fino al Santuario;

TENUTO CONTO che tali luoghi non sono frequentati dai soli abitanti di San Giovanni Incarico, ma da numerosi cittadini di paesi limitrofi;

PRESO ATTO che il riversarsi di numerose persone in tali luoghi può determinare condizioni incontrollate di assembramento, rendendosi quindi necessaria un'azione restrigente sul numero di persone così da evitare la diminuzione delle distanze di sicurezza considerato che le strade, di tali luoghi, non hanno una larghezza sufficiente a garantire, in caso di affollamento, una adeguata distanza tra le persone.

CONSIDERATA LA NECESSITÀ di mantenere, anche in quella definita Fase-2, condizioni di massima sicurezza e prudenza al fine del contenimento del diffondersi del Covid-19;

VISTI gli art.50 comma 5° e 54, comma 4°, del Testo Unico degli Enti locali approvato con D. Lgs. N. 267/2000 e ritenuto che vi siano sufficienti motivazioni per emanare un provvedimento finalizzato a garantire e tutelare l'incolumità pubblica;

ORDINA

Che sul territorio del comune di San Giovanni Incarico e nello specifico nella contrada San Cataldo (Via Dirupata – via La Croce – Via San Cataldo – via Ponte Rotto – via Formichelle) e strada Madonna della Guardia compresa l'area del Santuario, è fatto divieto di svolgere qualsiasi attività sportiva e/o motoria dal periodo che va dal 4 al 18 maggio 2020, ai non residenti nel comune di San Giovanni Incarico.

Il comando della Polizia Locale, la Protezione Civile e le altre Forze dell'Ordine sono incaricati sulla vigilanza relativa al rispetto del provvedimento.

SI AVVERTE

Ai trasgressori, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 16 e seguenti della Legge 689/81 e s.m.i. ovvero, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, il doppio del minimo della sanzione fiscale oltre le spese del procedimento entro il termine 60 gg. dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

La sanzione amministrativa prevista va da 50,00 € a 300,00 €, pagamento in misura ridotta pari ad euro 100,00.

Che avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Che il presente provvedimento sarà reso noto mediante affissione all'Albo On-line del Comune di S. Giovanni Incarico;

La presente ordinanza viene trasmessa: al Prefetto della Provincia di Frosinone, alla Stazione Carabinieri e alla Polizia Locale;

Il comando della Polizia Locale, la Protezione Civile e le altre Forze dell'Ordine sono incaricati sulla vigilanza relativa al rispetto del provvedimento.

Dalla residenza Municipale addì 02.05.2020



IL SINDACO
ing. Paolo Fallone